



Termine di referendum: 9 aprile 2020

Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI)

Modifica del 20 dicembre 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 30 aprile 2019¹;
visto il parere del Consiglio federale del 14 agosto 2019²,

decreta:

I

La legge del 22 dicembre 1916³ sulle forze idriche è modificata come segue:

Art. 58a cpv. 5

⁵ Per la definizione di misure di protezione, di ripristino e di sostituzione secondo la legge federale del 1° luglio 1966⁴ sulla protezione della natura e del paesaggio, lo stato iniziale ai sensi dell'articolo 10b capoverso 2 lettera a della legge del 7 ottobre 1983⁵ sulla protezione dell'ambiente corrisponde allo stato al momento della presentazione della domanda.

1 FF **2019** 4663
2 FF **2019** 4823
3 RS **721.80**
4 RS **451**
5 RS **814.01**

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2019

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2019

La presidente: Isabelle Moret

Il presidente: Hans Stöckli

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 31 dicembre 2019⁶

Termine di referendum: 9 aprile 2020

⁶ FF **2019** 7215